



CITTÀ DI ALIFE

Provincia di Caserta

Piazza della Liberazione, n°1 cap 81011 – Alife (CE)

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 del 06-08-2026

Registro Generale n. 58 del 06-08-2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 6-8-2026. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DETENZIONE SU AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

. la vendita e il consumo di alcolici sono oggetto di specifica attenzione legislativa, come previsto dalla Legge n.125 del 30/03/2001 ;

. il D.L. n.14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.48 del 18/04/2017, riconosce al Sindaco specifici poteri di ordinanza in materia di sicurezza urbana e decoro;

DATO ATTO CHE

- In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono si prevede un significativo aumento di presenze nel centro cittadino;
- L'utilizzo di bottiglie di vetro costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, in quanto se utilizzate in modo improprio, possono diventare oggetti contundenti idonei a causare lesioni personali;
- L'abbandono post-consumo di tali contenitori, che spesso vengono sparsi o frantumati lungo le strade cittadine, compromette il decoro urbano, crea pericoli per i passanti ed ostacola le operazioni di spazzamento e pulizia urbana;

RITENUTO

Pertanto, necessario ed indispensabile adottare con immediatezza misure urgenti e precauzionali per fronteggiare l'uso improprio delle bottiglie di vetro e per tale motivo di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bar (bar, pub, ristoranti ecc...) , alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie ecc...), ai circoli privati, agli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, la limitazione al divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in recipienti di vetro dal 09 agosto al 13 agosto 2026 in occasione dei festeggiamenti di San Sisto, patrono della città di Alife;

Visto l'art.50 comma 5 del D. lgs 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art.54 comma 5 del D. lgs 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTI inoltre:

-Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)

-La legge n.689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.;

-il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ("Inquinabilità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione")

-L'art. 117 del D.Lgs n.112 del 31/3/1998 , concernente le funzioni amministrative relative alla tutela della sicurezza urbana;

-Lo Statuto Comunale

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa , dal 9 agosto al 13 agosto 2026:

- a) Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro;
- b) Il divieto a chiunque di introdurre o detenere su aree pubbliche o ad uso pubblico bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere per il relativo consumo

Ai sensi dell'art.14-ter della Legge n.125/2001 e ss.mm.ii., la violazione di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1000, precisando che in caso di recidiva si applica la sanzione da € 500 a € 2000 con contestuale sospensione dell'attività da 15 giorni a 3 mesi;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

Sia pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Alife;

Sia diffusa mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Sia trasmessa per quanto di rispettiva competenza alla Prefettura di Caserta, alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Alife, all'ASL ;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

**IL SINDACO
FERNANDO DE FELICE**